



**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VELINO S.C.**  
Sede Amm. e Dir. Gen.: Viale E. Maraini, 126 - 02100 Rieti (RI)  
Sede Sociale: Via Bacugno, 12/A - 02019 Posta (RI)  
C.F. e P. IVA: 00036100576 - Iscrizione al Registro Imprese di Rieti - Iscritta all'albo della banca d'Italia n. 919 -  
Codice ABI: 08743 - Iscritta all'albo delle società cooperative n. A159400 - Aderente al Fondo Nazionale di  
Garanzia - Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo di Garanzia  
dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito  
Cooperativo - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale, aut. Int. Fir. di Rieti n. 5528 del 28/09/1981

## FOGLIO INFORMATIVO relativo a:

### PEGNO SU TITOLI E VALORI

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

##### Banca di Credito Cooperativo del Velino Soc. Coop.

VIA BACUGNO 12/A - 02019 - POSTA (RI)

n. telefono e fax: tel. 0746-251538 - fax 0746-251568

email: [bccvelino@bccvelino.it](mailto:bccvelino@bccvelino.it) - pec [bccvelino@pec.it](mailto:bccvelino@pec.it)

sito internet: [www.bccvelino.it](http://www.bccvelino.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Rieti n. 00036100576

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 919 - Cod. ABI 08743

Iscritta all'albo delle società cooperative A159400

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

##### Riservato all'Offerta Fuori Sede

*(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il Cliente)*

##### DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA:

Cognome e Nome

Telefono

Sede

E-mail

Iscrizione ad Albi o elenchi

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco

Qualifica

#### CHE COS'E' IL PEGNO DI TITOLI O VALORI

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

Il **pegno** è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).

Quando vengono dati in pegno **strumenti finanziari** (per tali si intendono ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi) dematerializzati o meno, in gestione accentrata, il pegno si costituisce con l'apposizione di un vincolo in favore della banca mediante registrazione in appositi conti tenuti presso la banca stessa (secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, D.lgs 213/98, c.d. Decreto Euro e art. 87 TUF).

Qualora l'impegno garantito non venga onorato per inadempienza del cliente/debitore, la banca ha diritto di realizzare il pegno: mediante compensazione sull'oggetto del pegno, qualora si tratti di somme di denaro liquide, ovvero mediante vendita dello stesso e soddisfacimento del credito sul netto ricavo (ad es. in caso di titoli la banca provvede alla vendita sul mercato finanziario degli strumenti dati in pegno ed il ricavato, al netto di spese e commissioni, viene trattenuto dalla banca fino al soddisfacimento del proprio credito).

Il **principale rischio** per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso.

Infatti in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

### SPESE

### IMPORTO IN EURO

Rimborso spese informazione precontrattuale	0,00
Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (*)	2,00
Spese per altre comunicazioni e informazioni	2,00
Oneri fiscali	<b>a carico del cliente</b>

(\*) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

### Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca ( Viale E. Maraini 126 - 02100 RIETI [bccvelino@bccvelino.it](mailto:bccvelino@bccvelino.it) oppure a [bccvelino@pec.it](mailto:bccvelino@pec.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Se il cliente intende, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

<b>Strumenti finanziari</b>	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti “ <i>futures</i> ” su strumenti finanziari, su tassi d’interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
<b>Strumenti finanziari dematerializzati</b>	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e rappresentati con mere scritturazioni contabili.
<b>Gestione accentrata</b>	Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
<b>Realizzazione del pegno Espropriazione</b>	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
<b>Terzo costituente</b>	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell’interesse di quest’ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.
<b>Insolvenza Inadempimento</b>	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.